COMUNE DI SERIATE - *Settore 1 – Segreteria generale, Gare e contratti, Valorizzazione del patrimonio*

SCHEMA DI CONVENZIONE
per la concessione di suolo pubblico destinato a infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Tra

il Comune di Seriate, C.F./P.IVA _____, con sede in Piazza Angiolo Alebardi n. 1, rappresentato da _____, di seguito "Comune" o "Concedente",

e

_____, C.F./P.IVA _____, con sede in _____, rappresentata da _____, di seguito "Gestore" o "Concessionario".

Premesse

Le premesse, l'avviso pubblico, gli allegati, la proposta del Gestore, la determinazione di approvazione della graduatoria e di assegnazione delle localizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegati.
Il Gestore è risultato assegnatario delle seguenti postazioni di ricarica:
a) postazione nr. ___ via_____;
b) postazione nr.___ via _____;
c) postazione nr.___ via _____;
d) postazione nr.___ via_____.
Il punteggio conseguito e le prestazioni migliorative offerte sono contenute nell'offerta acquisita al protocollo comunale n._____ del__ 2026, allegata alla presente convenzione di cui forma parte integrante.

Art. 1 – Oggetto

Il Comune concede al Gestore, per la durata e alle condizioni della presente convenzione, l'uso delle sole porzioni di suolo pubblico necessarie all'installazione e all'esercizio delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nelle localizzazioni assegnate. Gli stalli associati restano nella disponibilità del pubblico e non costituiscono oggetto di concessione.

Art. 2 – Durata

La concessione ha durata di dieci anni dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi necessari. Non è previsto rinnovo automatico. Ogni eventuale prosecuzione richiede un espresso provvedimento e deve essere conforme alla normativa vigente.

Art. 3 – Installazione e attivazione

Il Gestore provvede a propria cura e spese all'installazione, connessione, collaudo ove previsto e attivazione dell'infrastruttura entro 60 giorni dalla sottoscrizione. Eventuali impedimenti non imputabili al Gestore devono essere tempestivamente documentati e comunicati al Comune, che valuta l'eventuale differimento. L'impianto deve possedere almeno le caratteristiche tecniche e la potenza nominale dichiarate nella relazione tecnica presentata in candidatura.

Le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura e tutte le prestazioni accessorie proposte in sede di offerta e valutate ai fini del punteggio costituiscono obbligazioni della concessione e sono pertanto integralmente recepite nella convenzione.
L'esecuzione parziale di una prestazione accessoria non equivale all'adempimento: il concessionario è tenuto alla misura quantitativa e temporale dichiarata in candidatura.

Art. 4 – Gestione, manutenzione e continuità del servizio

Il Gestore mantiene le infrastrutture in perfetta efficienza, garantisce la continuità del servizio, provvede a manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura stessa e sostiene ogni relativo costo.
I guasti e i fuori servizio sono gestiti con tempestività secondo le ordinarie regole tecniche e le eventuali prescrizioni comunali.
Il Gestore mantiene aggiornata l'informazione agli utenti sulle modalità di utilizzo e sulle condizioni economiche applicate.

Art. 5 – Stalli e segnaletica

Gli stalli serviti dalle infrastrutture restano nella disponibilità pubblica e sono destinati alla sosta dei veicoli elettrici in fase di ricarica secondo la normativa vigente. Essi non sono concessi in uso esclusivo al Gestore e non sono computati ai fini del canone. Il Gestore realizza e mantiene, a propria cura e spese, la segnaletica orizzontale e verticale secondo le prescrizioni del Comune, assicurando il costante mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale in condizioni di decoro.

Art. 6 – Canone unico patrimoniale

Il Gestore corrisponde il canone unico patrimoniale applicabile alla superficie convenzionalmente determinata in cinque metri quadri (5 mq). Qualora la superficie occupata dall'infrastruttura e dalle opere strettamente funzionali dovesse essere superiore, si procederà all'adeguamento del canone dovuto. Restano esclusi dal computo gli stalli di sosta.

Art. 7 – Autorizzazioni, sicurezza e responsabilità

Il Gestore acquisisce a propria cura e spese i titoli e gli atti necessari, opera nel rispetto della normativa tecnica e di sicurezza e risponde dei danni derivanti dall'installazione, gestione e manutenzione degli impianti per fatto a esso imputabile.
Il Concessionario ha prodotto in tal senso, prima dell'attivazione, polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT)…… n…….. con massimale ……..,valida per l'intera durata della concessione, con massimale adeguato ai rischi dell'attività.

Art. 8 – Prestazioni migliorative: alberature

Il Gestore si obbliga a fornire e mettere a dimora n. _____ alberi per ciascuna infrastruttura assegnata, per complessivi n. _____ esemplari, come dichiarato nell'offerta presentata.
La messa a dimora delle essenze avverrà secondo le modalità da concordare con l'Ufficio Ambiente del Comune che vigilerà sulla corretta e tempestiva esecuzione dell'obbligo, rilasciando apposita certificazione circa le diverse fasi di messa a dimora ed adempimento dell'obbligo di garanzia di attecchimento.
Specie, dimensioni e localizzazioni sono quelle indicate nell'offerta, fatte salve differenti disposizioni dell'Ufficio Ambiente.
La prestazione di cui al presente articolo comprende fornitura, trasporto, preparazione del sito, messa a dimora, tutori e protezioni ed è completata entro 12 mesi dall'attivazione delle infrastrutture. Se la scadenza cade in periodo agronomicamente non idoneo, il Comune dispone l'esecuzione nella prima stagione utile. Il Gestore garantisce l'attecchimento per 24 mesi dalla messa a dimora e sostituisce a proprie spese gli esemplari non attecchiti nella prima stagione utile successiva alla contestazione.

Considerato che la prestazione prevista dal presente articolo costituisce adempimento agli obblighi assunti nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, il loro puntuale e completo adempimento è accertato mediante certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'Ufficio Ambiente.

Art. 9 – Verifiche e controlli

Il Comune può verificare in ogni momento il rispetto della presente convenzione, delle caratteristiche tecniche dichiarate e delle prestazioni migliorative. Il Gestore fornisce la documentazione necessaria alle verifiche e consente l'accesso alle aree e agli impianti nei limiti necessari alle funzioni comunali.

Art. 10 – Inadempimenti e diffida

Le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura e tutte le prestazioni accessorie proposte in sede di offerta e valutate ai fini del punteggio costituiscono obbligazioni della concessione. L'esecuzione parziale di una prestazione accessoria non equivale all'adempimento: il concessionario è tenuto alla misura quantitativa e temporale dichiarata in candidatura.
Qualora sia accertato un inadempimento o un ritardato adempimento, il Comune lo contesta formalmente assegnando un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, commisurato alla natura dell'obbligazione, per presentare osservazioni e adempiere o rimuovere la violazione. Per obblighi condizionati dalla stagione agronomica è assegnato il termine tecnicamente necessario per l'esecuzione nella prima stagione utile. L'esecuzione parziale di prestazioni che hanno determinato punteggio non costituisce adempimento.

Art. 11 – Decadenza

Decorso inutilmente il termine della diffida, il Comune, valutate la gravità dell'inadempimento, la sua reiterazione, l'incidenza sull'interesse pubblico, le cause eventualmente non imputabili al concessionario e le osservazioni presentate, può dichiarare con provvedimento motivato la decadenza della concessione relativa alla localizzazione interessata. Sono considerati di particolare gravità: la mancata installazione o attivazione nei termini salvo cause non imputabili; caratteristiche o potenza inferiori a quelle valutate; la mancata piantumazione dopo diffida; l'omessa sostituzione reiterata degli esemplari non attecchiti; l'interruzione ingiustificata e prolungata del servizio. Restano salvi il risarcimento del danno e gli ulteriori rimedi previsti dalla legge, il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale.
La decadenza relativa a una singola localizzazione non determina automaticamente la decadenza dalle altre localizzazioni assegnate allo stesso concessionario, salvo che l'inadempimento, per gravità, reiterazione o carattere unitario, risulti tale da incidere sull'affidabilità dell'esecuzione dell'intero rapporto concessorio, previa specifica valutazione e motivazione del Comune.

Art. 12 – Effetti della cessazione

Alla cessazione, per scadenza o decadenza, il Gestore cessa l'esercizio secondo le indicazioni comunali e, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, rimuove le infrastrutture di propria proprietà e ripristina i luoghi entro il termine assegnato. Gli obblighi già maturati relativi a sponsorizzazioni, ripristini, danni e sostituzioni di alberature restano esigibili nei limiti compatibili con la cessazione.

Art. 13 – Divieto di cessione

La concessione e la presente convenzione non possono essere cedute a terzi senza preventiva autorizzazione del Comune e senza verifica dei requisiti previsti dagli atti di procedura e dalla normativa applicabile.

Art. 14 – Trattamento dei dati

Le parti trattano i dati personali connessi alla presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

Art. 15 – Spese e registrazione

Tutte le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, compresa l'imposta di bollo e gli eventuali oneri fiscali sono a carico del Gestore secondo la normativa vigente. La convenzione è sottoscritta digitalmente in forma di scrittura privata non autenticata.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'avviso pubblico, alla proposta del Gestore, all'art. 57 del D.L. n. 76/2020, al Codice della strada, alla disciplina del canone unico patrimoniale, alla normativa applicabile alle sponsorizzazioni e ai regolamenti comunali vigenti. In caso di contrasto tra i documenti che disciplinano il rapporto, prevalgono nell'ordine: le disposizioni imperative di legge e regolamentari, l'avviso pubblico e i relativi allegati, la presente convenzione e, infine, la proposta del concessionario, fatto salvo che le prestazioni migliorative contenute nella proposta e valutate ai fini del punteggio prevalgono quando comportino obbligazioni quantitativamente o qualitativamente superiori rispetto ai livelli minimi previsti dall'avviso.

Allegati alla convenzione

- Localizzazione sulla mappa delle colonnine di ricarica (Allegato A dell'Avviso Pubblico);
- Elenco dei punti di ricarica (Allegato B dell'avviso Pubblico)
- Relazione tecnica allegata alla candidatura prot. ___ del___ 2026;
- Relazione Essenze Arboree allegata alla candidatura prot. ___ del___ 2026;
- Scheda tecnica delle Alberature (Allegato C dell'Avviso Pubblico)

Seriate, _____
Per il Comune di Seriate _____
Per il Gestore _____